



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

164

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<p>N. 36 del 22.10.2009</p>	<p>OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PROPOSTO DALLA PREFETTURA DI SALERNO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p>
---------------------------------	---

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 16,00

nella Sede Municipale del Comune di San Marzano sul Sarno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri conferitogli da Decreto del Presidente della Repubblica del 21.07.2009.

A D O T T A

la seguente deliberazione

partecipa il Segretario Generale dott.ssa Immacolata Di Saia, incaricato della redazione del verbale.

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PROPOSTO DALLA PREFETTURA

L'anno duemilanove il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 16,00 nella Sede municipale del
Comune di San Marzano sul Sarno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del presidente della Repubblica in data 21 luglio 2009

Con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Imma Di Saia



ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163;

VISTO il D.P.R. 03.06.1998 n.252;

VISTA la legge 3 1.05.1965 11.575;

VISTO il D.leg.vo 08.08.1994 n.490;

VISTO l'unito protocollo d'intesa al quale hanno già aderito la Provincia di Salerno ed altri Enti locali, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

ATTESO che il predetto protocollo è volto a porre in essere un rapporto di collaborazione tra questo Comune e la Prefettura/U.T.G. di Salerno per l'attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio rafforzativo delle cautele già contemplate dalla normativa in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti pubblici di lavori di valore pari o superiore ad € 250.000, ovvero delle prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché delle prestazioni "sensibili" di qualsiasi importo, così come individuato all'art.2 comma 3 del medesimo protocollo allegato alla presente;

RILEVATO che il sistema di controllo di cui all'unito protocollo d'intesa si articola nelle seguenti fasi:

- a. Monitoraggio preventivo dei bandi di gara
- b. Monitoraggio delle imprese

C. Anomalie nell'esecuzione

PRESO ATTO che, per ciascuna delle predette fasi, l'unito protocollo specifica le attività che questo Comune, per il tramite dei responsabili di Area di volta in volta competenti, dovrà porre in essere in relazione alle singole procedure di gara, al fine di consentire la collaborazione della Prefettura/U.T.G. di Salerno nei casi contemplati;

RITENUTO che l'adesione al predetto protocollo consentirà a questo Comune di attuare una proficua modalità di collaborazione istituzionale rivolta ad ottimizzare ed a rafforzare l'impiego degli strumenti previsti dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti;

RITENUTO, pertanto, di aderire al predetto protocollo e di demandarne l'attuazione ai Responsabili di Settore, ciascuno per le rispettive competenze;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Leg.vo 267/2000:

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente richiamate e confermate;

2) **DI ADERIRE** al protocollo d'intesa proposto a questo Comune dalla Prefettura/U.T.G. di Salerno ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) **DI DEMANDARE** al Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco pro-tempore, la sottoscrizione dell'unito protocollo;

4) **DI DEMANDARE**, inoltre, l'attuazione della presente ai Responsabili di Settore di questo Comune, ciascuno dei quali, nell'espletamento delle procedure d'appalto di propria competenza, avrà cura di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del monitoraggio contemplato dall'unito protocollo d'intesa e di dare corso alle conseguenti attività così come dettagliatamente previste dal protocollo medesimo;

5) **DI DISPORRE**, alle finalità di cui sopra, che copia della presente e dell'allegato protocollo debitamente sottoscritto siano rimessi a tutti i Responsabili Area per l'attuazione.

Successivamente delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: adesione al protocollo d'intesa

proposto dalla Prefettura di Salerno sui limiti delle penalizzazioni
dei fornitori di imputazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAP. _____ competenza residuo

Somma stanziata £ _____

COD. _____

Variazione in aumento £ _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90

Variazione in diminuzione £ _____

ATTESTA

come dal prospetto e fianco riportato la copertura
finanziaria della complessiva somma di:

Somma già impegnata £ _____

SOMMA DISPONIBILE £ _____



Data _____ IL RESPONSABILE

Il responsabile del

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

servizio interessato

FAVOREVOLI P. S. P.

Qualità Urbana
data 22-10-2009



[Signature]

il responsabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

di Ragioneria

data _____

IL RESPONSABILE _____

a.

SAN MARZANO SUL SARNO

(Provincia di SALERNO)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA
LA PREFETTURA U.T.G. DI SALERNO E
IL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE.

La Prefettura di Salerno, nella persona del Prefetto pro-tempore e il Comune di San Marzano sul Sarno, nella persona del Commissario Straordinario,

PREMESSO

- Che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura/U. T. G. e gli Enti pubblici che agiscono in qualità di stazioni appaltanti nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori di valore pari o superiore ad € 250. 000 euro, ovvero delle prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché delle prestazioni "sensibili" di qualsiasi importo, così come individuate nel successivo art.2 comma 3;
- Che tale collaborazione, improntata alla spontanea adesione, ha una valenza di mero sostegno e orientamento dell'Amministrazione Comunale e di arricchimento in via convenzionale del quadro normativo, nel rispetto, però, delle distinte competenze delle Amministrazioni collaboranti;
- Che in quest'ottica sono state, quindi, individuate tre aree "sensibili" sulle quali concentrare la collaborazione e proporre dei possibili correttivi:
 - b. Monitoraggio preventivo dei bandi di gara;
 - c. Monitoraggio delle imprese che intervengono nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura di beni e servizi;
 - c. Anomalie rilevate nel corso della realizzazione dell'opera o della fornitura.Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:



CAPO I

MONITORAGGIO PREVENTIVO DEI BANDI DI GARA

ART. 1

1. Il Comune di San Marzano sul Sarno si impegna a trasmettere alla Prefettura/UT.G. prima dell'adozione della determinazione a contrarre concernente i lavori, servizi e forniture del valore indicato in premessa, lo schema compilato dei bandi di gara al fine di consentirne, prima della pubblicazione, una disamina indirizzata a verificare esclusivamente la sussistenza di condizioni e clausole che sono da considerare, ai sensi dei successivi articoli e ai fini di prevenzione del rischio di inquinamento criminale di cui in premessa, controindicate sotto il profilo della trasparenza e della piena concorrenza tra le imprese partecipanti, poiché potrebbero "pilotare" l'aggiudicazione.

ART. 2

1. Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente, la Prefettura/UT.G. provvede a controllare che il bando di gara contenga una clausola in virtù della quale l'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

2. Il Comune di San Marzano sul Sarno inserirà nel bando apposite clausole con le quali si stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art.34, comma 2 del D.Leg.vo n.163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

3. Nello stesso bando, ai fini delle verifiche antimafia di cui al successivo Capo II andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di San Marzano sul Sarno i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o



trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Leg.vo n.163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

4. Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U T. G. ai sensi del Capo 11 delle presenti linee-guida.

Nel bando di gara andrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 3

1. La Prefettura/UT.G. si impegna a segnalare al Comune di San Marzano sul Sarno, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione dello schema di bando, le eventuali anomalie riscontrate o a proporre modifiche e integrazioni allo stesso, avvalendosi anche della collaborazione del Gruppo Ispettivo Antimafia, istituito con decreto del Prefetto di Salerno n.332.I2B.1/Gab in data 19.1.1999.

2. Qualora il termine dei trenta giorni sia decorso senza che siano state formulate osservazioni o rilievi, il Comune di San Marzano sul Sarno potrà dare corso alla gara con la pubblicazione del bando.

ART. 4

1. Il Comune di San Marzano sul Sarno si impegna a trasmettere, su richiesta della Prefettura/UTG., oltre ai bandi, anche gli altri atti concernenti /a gara (progetti, avvisi, capitolati, disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere d'invito, ecc.) nonché un rapporto relativo al bando



di gara dove si da motivazione da parte delta stazione appaltante delle scelte operate nello stesso bando, suscettibili di incidere sull'individuazione del soggetto aggiudicatore.

2. Il Comune di San Marzano sul Sarno, adottando una propria delibera-quadro e anche modificando, ove lo ritenga, i propri regolamenti organizzativi, si impegna a comunicare, su richiesta della Prefettura/U T.G. la composizione della Commissione aggiudicatrice, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art.84, comma 8, secondo periodo del D.Leg.vo n.163/2006, nonché negli altri casi in cui ricorra una motivata esigenza, il Comune può chiedere la preventiva collaborazione delta Prefettura/U.T.G. nella individuazione dei componenti di tale Commissione.

ART.5

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli, il Comune di San Marzano sul Sarno può assolvere agli impegni ivi previsti concordando con la Prefettura/U.T.G. l'inserimento nei propri bandi di gara di clausole che si conformino ai contenuti e agli obiettivi di cui al presente capo.

CAPO II

MONITORAGGIO DELLE IMPRESE

ART. 6

1. A seguito dell'aggiudicazione il Comune di San Marzano sul Sarno comunicherà alla Prefettura/U. T. G., per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

2. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.P.R. n.252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura/U.T.G. ne darà comunicazione al Comune di San Marzano sul Sarno il quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

3. Per le fattispecie sensibili come individuate nel precedente paragrafo, le verifiche di cui all'indicato art. 10 del D.P.R. n.252/1998 verranno effettuate dalla Prefettura/U.T.G. nei confronti del soggetto che assicura la fornitura o esegue il servizio quale che ne sia il relativo importo. All'informazione interdittiva consegue il divieto di approvvigionamento presso il soggetto risultato controindicato, nonchè, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di specifico contratto, l'immediata interruzione del rapporto contrattuale a seguito dell'attivazione di apposita clausola risolutiva espressa.



4. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. n.252/i998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto) per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo e comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art.5 dello stesso D.P.R n.252/i998.

5. In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1 , comma 2, lett. e).

CAPO III

ANOMALIE NELL'ESECUZIONE

ART. 7

1. Il Comune di San Marzano sul Sarno si impegna a segnalare alla Prefettura/U. T. G. eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera e la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.

2. La Prefettura/U.T.G. si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del predetto Gruppo Ispettivo Antimafia e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 8

1. Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

ART. 9

1. Qualora il Comune sottoscrivente non ottemperi agli impegni derivanti dal protocollo medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura U.T.G., previa comunicazione all'ente, procede all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.



1. Al presente protocollo potranno aderire, previa valutazione da parte del Prefetto di Salerno sulle peculiarità delle funzioni e sulle esigenze del territorio di riferimento, i soggetti pubblici che, in qualità di stazione appaltante, faranno richiesta di sostegno nella gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rispettiva competenza.

Salerno, _____

IL PREFETTO

IL COMMISSARIO

